

STATUTO

Al. B)

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1 - Denominazione, sede e durata – Sedi distaccate

E' costituita, l'Associazione denominata "GAE – GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE – ODV" (Organizzazione di Volontariato), di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ed è disciplinata dal presente statuto, agendo nei limiti del Decreto Legislativo 117/2017.

La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'Associazione.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caronno Pertusella e la sua durata è illimitata. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, tramite delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di costituire sedi distaccate con competenza territoriale a livello comunale e intercomunale, auspicando in una sempre maggiore diffusione della solidarietà, del volontariato, della protezione civile e della tutela ambientale. Le sedi distaccate sono sedi operative gestite da un Direttore di Sede, chiamato capo squadra. Le sedi distaccate fanno capo e sono parte integrante dell'Associazione.

L'atto costitutivo e lo statuto di ogni delegazione territoriale, oltre a essere conforme alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione madre, deve anche essere conforme e rispettare quanto specificato nell'apposito Regolamento di disciplina e funzionamento delle delegazioni territoriali, che verrà nel caso predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea straordinaria, quale parte integrante del presente Statuto associativo.

Art. - 2 Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e vietando, così come previsto anche dalla Costituzione, ogni forma di discriminazione sociale e di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.

In dettaglio, in relazione alle comprovate competenze dei propri volontari, l'Associazione intende perseguire le seguenti finalità di interesse generale:

- a) logistica / gestionale / segreteria;
- b) unità cinofile;
- c) subacquei e soccorso nautico;
- d) interventi idrogeologici;
- e) antincendio / boschivo;
- f) tele-radiocomunicazioni;
- g) nucleo di pronto intervento;
- h) impianti tecnologici e servizi essenziali;
- i) sanitaria;
- j) ambientali;
- k) soccorso alpino;
- l) speleologia;
- m) unità equestri.



STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



Art. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17, nello specifico e prevalentemente quella riconducibile alla lett. y) avente ad oggetto la protezione civile ai sensi della Legge n. 225/92 e successive modificazioni.

L'Associazione, inoltre, si propone di svolgere le attività di cui al citato art. 5 alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/91, n. 281, oltre che alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare poi, l'Associazione si propone anche di:

- a) prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento, sia sul territorio nazionale che internazionale;
- b) divulgare tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi; contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; realizzare, nel modo più opportuno possibile, corsi di addestramento e di formazione; collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità, mediante la realizzazione di Piani di Protezione Civile;
- c) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



- d) iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un'architrave del proprio modello di sviluppo;
- e) promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- f) attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolta al mondo della scuola, ai docenti ed agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica, etc.;
- g) attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- h) salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- i) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto;
- j) tutela e conservazione ambientale, ittico e venatorio;
- k) tutela animali da affezione;

L'Associazione agisce in particolar modo, comunque, sempre al fine di sviluppare la crescita di una coscienza di massa sui problemi delle differenti classi di rischio e per favorire e stimolare forme di auto-organizzazione e di formazione dei cittadini in tali ambiti.

Le attività di cui al presente articolo sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può assumere lavoratori dipendenti a tempo determinato o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale esplicitamente individuate nell'art. 3, a condizione che esse siano secondarie e strumentali nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine appunto di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli aderenti, i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione, comunque, può trarre le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ossequio al successivo articolo 22.

Art. 6 - Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, indifferentemente dalla fede politica e religiosa e dalla provenienza etnica, essendo esclusa ogni forma di discriminazione.

L'adesione alla Associazione è annuale e quindi la tessera sociale ha valore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tale tessera associativa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve versarsi entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

I soci sono suddivisi in: fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda di ammissione e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive associative, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato specificandone i motivi. Lo stesso interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea (direttamente o per delega) e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21 del D. Lgs 117/2017.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)

- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione e senza giustificato motivo, si mettano in condizione di inattività per la durata di tre attività consecutive dell'associazione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati, o al Collegio dei Garanti se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata, al Presidente dell'Associazione, il quale ha il dovere di convocare l'assemblea per la deliberazione sul punto. L'Assemblea, o il Collegio dei Garanti, delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo, in ossequio all'art. 17 del D.Lgs 117/2017. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) i Soci fondatori;
- f) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- g) il Collegio dei Garanti, se nominato.



[Handwritten signature]

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



Gli Organi sociali, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Garanti hanno la durata di anni 3 (tre) e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ed è il luogo fondamentale di confronto, idoneo ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione stessa. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Agli Enti associati possono attribuirsi più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno, che verrà all'uopo approvato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di una delega se gli aderenti dell'Associazione sono almeno 10, fino a un massimo di due deleghe da 11 a 20 aderenti e tre deleghe oltre i 20 aderenti.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell' Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo a essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico, che accerti però la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare sui punti di cui al precedente articolo 12, delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi ad eccezione quando riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e

7 *[Signature]* *[Signature]*

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 6 (sei) componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, con funzioni anche di Tesoriere, il Vicepresidente e il Segretario.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo, nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci e a ogni altro provvedimento disciplinare;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute; se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nello stesso momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti sono palesi ad eccezione quando riguardino le persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari / postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato.

Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.

Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.

Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 21 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari; RUNTS
- f) rendite patrimoniali;

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)



- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- k) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- l) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/17 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- m) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- n) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- o) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc...).

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ove svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono discutersi e approvarsi dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di attribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve, comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

STATUTO

GAE - GRUPPO ASSISTENZA EMERGENZE - ODV

Via Andrea Mantegna n. 223 - 21042 Caronno Pertusella (VA)

L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio Direttivo, può essere assicurata per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Esente da imposta di bollo e di registro ex. Art. 8 L. 266/91.

Caronno Pertusella, 23 gennaio 2025

Letto, approvato, confermato dall'assemblea straordinaria del 23.01.2025, e sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa:

Domenico REPICI (il Presidente):

Roberto Pizzi (il Segretario):

===== FINE =====

Il presente Statuto è composto da 13 (tredici) pagine e ogni pagina è siglata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Straordinaria del 23.01.25, in rappresentanza dei soci presenti in detta Assemblea, anche per delega.

===== FINE =====

